

ARIANNA ZANON

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

COMUNE DI SANZENO

Provincia di Trento



PARERE DEL REVISORE CONTABILE

**SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA
1° GENNAIO 2021**

Revisore unico

Nome Cognome: Arianna Zanon

Indirizzo: 38023 Cles Via Andreas Hofer 81

Telefono 347 7389589

Posta elettronica: ariannazanon@hotmail.it

Posta elettronica certificata: arianna.zanon@pec.odctrento.it

Vista

la richiesta di parere sul REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

e tenuto conto che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il comma 3 stabilisce inoltre che "Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione".
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

Ritenuto che

- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"
- la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."

VISTI

- la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale nonché i relativi allegati:

ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali, in ragione della classificazione dell'allegato A , occupazione suolo pubblico;

ALLEGATO C: definizione dei coefficienti moltiplicatori per le esposizioni pubblicitarie.

- la nota di data 11 gennaio 2021 il Consorzio dei comuni trentini, nel trasmettere una proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico, rammenta che "gli enti sono pertanto obbligati ad adottare quanto prima e comunque preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione 2021 i relativi provvedimenti...".
 - parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
 - parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

e verificato:

- il rispetto del principio di coerenza;
 - il rispetto dei principi di semplificazione;
 - il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione

Tutto ciò premesso

la sottoscritta dott.ssa Arianna Zanon, Revisore dei Conti di Codesto spettabile Ente ai sensi dell'art.35 della L.R. 1/1993 nominata con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 giugno 2020, ha effettuato le sopra esposte verifiche al fine di esprimere un **parere favorevole** all'adozione del REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 25 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Arianna Zancanaro

Arianna Zanon

AVVOCATO COMMERCIALE
SOCIETÀ NOVEMBER • NOVEMBER 1986